



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 27 giugno 2003

Protocollo: 2307

## COMUNICATO STAMPA

### 30 GIUGNO: SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE PER LA “CARBON TAX”

Si sottolinea che, in base alla nota 2047 del 17 aprile 2003 emanata dall'Agenzia delle Dogane, nella quale si richiamava l'attenzione degli operatori che svolgono attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, la scadenza per la presentazione della dichiarazione necessaria per ottenere la restituzione della quota di accisa corrispondente alla riduzione degli oneri, relativi ai consumi di gasolio da autotrazione effettuati nell'anno 2002, ai sensi della manovra fiscale detta “Carbon Tax” **resta confermata al 30 giugno 2003.**

L'entità del beneficio da richiedere si determina moltiplicando l'importo originario previsto, **£ 33,26 per litro**, per il totale di litri di gasolio acquistati e **convertendo il risultato in euro.**

Nel caso che le imprese scelgano di utilizzare il credito spettante mediante l'utilizzo della compensazione (art. 17 Decreto Legislativo 9/7/97 n. 241) il credito spettante può essere usufruito **entro l'anno solare in cui lo stesso è sorto.**

Si rammenta inoltre che per usufruire dell'agevolazione mediante il modello F24, il codice da utilizzare è: **codice tributo 6730.**

Ai fini dell'ammissione al beneficio in parola, i consumi di gasolio per autotrazione dichiarati possono essere comprovati **unicamente** mediante le relative fatture di acquisto.

Per quanto riguarda invece l'accredito su conto corrente bancario sono richiesti i codici **BIC** (Bank Identification Code) e **IBAN** (International Bank Address Number).

Sul sito [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it) nella sezione “Accise” è possibile scaricare il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare unitamente al floppy-disk o al cd-rom contenenti i relativi dati, agli uffici dell'Agenzia territorialmente competenti (U.T.F. o Uffici delle Dogane); gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della denuncia dei redditi in Italia, potranno effettuare la presentazione delle domande presso la Direzione della Circonscrizione doganale di Roma I.